

Pesaro, li 10 novembre 2016

ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE – PESARO e URBINO

Tra

**Associazione territoriale CONFAPI Pesaro e Urbino, rappresentata dal Presidente  
Amedea Salvi**

e

**CGIL territoriale, rappresentata da Claudio Morganti**

**CISL territoriale, rappresentata da Mauro Masci**

**UIL territoriale, rappresentata da Paolo Rossini**

visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,

*premesse che*

- con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai commi del citato art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ed il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- CONFAPI e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 26 luglio 2016 un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicati dalle Amministrazioni competenti;

*considerato altresì*

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell'accordo interconfederale del 26 luglio 2016, la contrattazione collettiva di secondo livello con contenuti economici correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità,



efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che abbiano la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016,

*si conviene quanto segue*

1. Le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Pesaro e Urbino, nelle quali non sia costituita la RSU o la RSA, in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni territoriali di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, si avvarranno dell'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;
2. In alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscano espresso mandato alle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI aventi competenza sindacale) nelle quali non sia costituita la RSU o la RSA per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Pesaro e Urbino;
3. I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al decreto 25 marzo 2016, che si allega al presente accordo. A tal fine, le Parti firmatarie del presente accordo concordano espressamente di ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al trattamento fiscale agevolato venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale) attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;
4. Pertanto, le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi

*Dehi super*

*AS*

indicatori nell'anno precedente o comunque nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;

5. Le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione dovrà essere precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (sez. 4 del modulo allegato al decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla succitata circolare n. 28/E del 15 giugno 2016;
6. Ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove essa insiste, valuterà in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente dalle parti che abbiano sottoscritto l'accordo territoriale. Al fine di determinare un indirizzo generale corrispondente all'esigenza di offrire prestazioni welfare aventi finalità di rilevanza sociale le Parti territoriali potranno avvalersi di indicazioni fornite da Enfea la quale tramite le sue articolazioni territoriali potrà rivestire un ruolo di coordinamento e monitoraggio.
7. Al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale, le Parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal decreto 25 marzo 2016 e dalla circolare 28/E del 15 giugno 2016;
8. La comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa contemporaneamente al comitato di cui al successivo punto 9;
9. Le Parti firmatarie del presente accordo concordano di istituire a livello regionale e provinciale un comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie, che avrà il compito di: a) esaminare la conformità al presente accordo della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5; b) valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11. Il comitato effettuerà l'esame di cui alla precedente lettera a) entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 5. In mancanza di costituzione del comitato a livello provinciale, le funzioni di cui al presente articolo saranno esercitate dal comitato che verrà istituito a livello regionale;
10. L'impresa che applicherà il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati,



3 

darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa anche al comitato di competenza territoriale di cui al precedente punto 9;

11. Il suddetto comitato regionale provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'accordo interconfederale del 26 luglio 2016, anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'accordo stesso;
12. Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
13. Il presente accordo ha natura sperimentale ed ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.


Letto, confermato e sottoscritto.

Pesaro, li 10 novembre 2016

*Associazione territoriale Confapi – Amedea Salvi*




*CGIL territoriale – Claudio Morganti*



*CISL territoriale – Mauro Masci*



*UIL territoriale – Paolo Rossini*



**Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali**  
(Art.1, co.188, L.28/12/2015 N.208)

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale \*

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione

DTL \*

Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori \*

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro capite del premio \*

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)

- 11) Modifiche ai regimi di orario
- 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
- 13) Riduzione assenteismo
- 14) n. brevetti depositati
- 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- 16) Riduzione dei consumi energetici
- 17) Riduzione numero infortuni
- 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
- 19) Riduzione tempi di commessa
- 20) Altro (indicare) .....

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

- Welfare aziendale
- Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto \*

Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'Art....., il sottoscritto ....., in qualità di ..... Dell'azienda ....., Dichiaro che, il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL .... è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art.1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del DM.....



\* Obbligatorio

1

